

MEDIAZIONE

Patrocinio a spese dello stato

Tribunale di Roma– Sentenza 11 gennaio 2018

Decisa svolta del Tribunale di Roma, con provvedimento firmato proprio dal Presidente, sull'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato per l'attività di difesa ed assistenza della parte nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con l'accordo.

La questione, trascurata dal legislatore, ma di rilevante importanza pratica nell'incentivo alla mediazione, è stata recentemente oggetto di esame da parte di Tribunali, quali Firenze e Bologna che, con interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 75 DPR n.115 del 2002, hanno ammesso al gratuito patrocinio le spese legali nel caso di positiva definizione della procedura.

Tra le tante, da ultimo Tribunale di Bologna, ord. 13 settembre 2017 ha affermato che: "l'art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprende la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d'altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio".

Il Tribunale di Roma invece fonda il proprio **diniego** su un'interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 75 ritenendo che il procedimento di mediazione obbligatoria è attività stragiudiziale;

che l'attività stragiudiziale può essere ammessa al patrocinio a carico dello stato solo se prodromica e finalizzata a quella giudiziale;

la spesa per la mediazione non è coperta da alcuna previsione normativa e la legge sulla mediazione non prevede alcun nuovo onere di spesa che vada a gravare il bilancio dello Stato;

non può essere fatto ricorso per analogia alla normativa transfrontaliera, che prevede l'ammissibilità del patrocinio spese Stato solo per quelle speciali controversie;

che sussiste comunque vincolo di solidarietà a carico di entrambe le parti.

Le argomentazioni suddette, pur ineccepibili sul piano formale, si prestano a critiche sotto il profilo di costituzionalità di lettura dell'art. 75 in violazione del principio di uguaglianza e di violazione del diritto alla difesa.

Con riferimento alla ricordata normativa per le controversie transfrontaliere vi sarebbe una palese ingiustificata disparità di trattamento.

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, tale interpretazione rischia di disincentivare il raggiungimento dell'accordo in mediazione e distorcere le finalità della procedura.

Ovviamente, da tutte le parti si torna ad invocare l'intervento del legislatore, peraltro già richiesto nella proposta di modifica della legge redatta dalla Commissione Alpa, presso il Ministero della Giustizia nel gennaio 2017.